Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 17 gennaio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516** Trimestrale L. **2012** Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 19 novembre 1949 registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1949 registro Marina militare n. 17, foglio n. 96

E' concessa « Motu proprio » la seguente ricompensa al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA DI COMBATTIMENTO DELLE FORZE NAVALI DELLA MARINA MILITARE. — Per l'eroico comportamento della sua gente, per il glorioso sacrificio delle sue navi e dei suoi uomini migliori, strenuamente impegnati in lunga, asperrima lotta contro agguerrito, preponderante avversario. — Zona di operazioni, 10 giugno 1940-8 settembre 1943.

(5531)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1950, n. **1091**.

Concessione di un contributo straordinario di lire 3 milioni alla Società italiana per il progresso delle scienze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore della Società italiana per il progresso delle scienze in Roma, per la ripresa della sua attività culturale, un contributo straordinario di lire 3.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 2.

La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente sarà compensata con la riduzione di lire 3.000.000 del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varianti in bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 4 novembre 1950, n. **1092**.

Norme transitorie per la retrodatazione dalla nomina a posti di direttore e di insegnante negli Istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I vincitori di concorsi a cattedre negli Istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'art. 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli Istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 16 novembre 1950, n. **1093**.

Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura.

Art. 2.

I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e del « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda « Ai benemeriti della cultura ».

Art 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art. 387 è raddoppiato per ogni categoria.

Art. 5.

Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1.

La Commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della Commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 7.

La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

Art. 8.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

Art. 9.

Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

Disposizione transitoria.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dello stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1094.

Aumento di cinque posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, la tabella organica dei posti di professore di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia della Università di Messina rimane fissata in numero sei posti.

Per effetto della disposizione di cui al precedente comma, la tabella organica prevista dall'art. 6 del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, resta integrata come segue: Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo sei.

Art. 2.

Limitatamente all'anno accademico 1950-51, ed in deroga alle disposizioni vigenti, è stabilito al 28 febbraio il termine per le nomine e i trasferimenti di professori di ruolo ai predetti cinque posti.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 6.250.000 inerente alla modifica del regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758, di cui all'art. 1 della presente legge, graverà sul capitolo n. 148 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51 e sarà compensata per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 160 del bilancio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di collocamento di Imperia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 9009/c/a-3 in data 25 settembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. rag. Asplanato Umberto, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il sig. Gelosa Alcide della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. rag. Asplanato Umberto è sostituito con il sig. Gelosa Alcide quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(131)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1950.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari n. 23905 in data 11 novembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor dott. Conte Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata in quanto dimissionario, con il signor Bari Dionigi della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. dott. Conte Giovanni è sostituito con il signor Bari Dionigi quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 novembre 1950

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(73)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1950.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano, via Paracelso n. 6, e nominato sindacatore il dott. Natale Pulvirenti;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata società;

Vista la deliberazione in data 26 ottobre 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 aprile 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dottor Natale Pulvirenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro: PELLA

(151)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1950.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Enna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli archivi di Stato;

Ritenuto che l'Amministrazione provinciale di Enna ha comunicato di aver approntato i locali necessari, le scaffalature e quanto altro occorre al funzionamento della Sezione di archivio di Stato;

Visto il parere favorevole del Soprintendente archivistico della Sicilia;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Enna;

Udito il parere del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Decreta:

E' istituita a partire dal 16 gennaio 1951 nella città di Enna la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni statali della Provincia, nonchè degli atti delle magistrature, amministrazioni ed enti morali diversi cessati.

Roma, addì 27 dicembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici numero 8010/8540/8541 in data 4 gennaio 1951, l'avv. Giovanni De Rosa è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino, in sostituzione dell'avvocato Raffaele Titomanlio, dimissionario.

(114)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Anagni (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 2 dicembre 1950, n. 4331, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Anagni, approvato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1948, è stato prorogato fino al 10 dicembre 1954.

(135)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Cecina (Livorno)

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, n. 4390, il termine per la esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Cecina, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, è stato prorogato fino al 23 dicembre 1955.

(136)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modificazioni, dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario pozzo irriguo Salvatore Reverberi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 358 in data 5 gennaio 1951, è stato approvato, con modificazioni, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario pozzo irriguo Salvatore Reverberi, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), deliberato dall'assemblea generale degli utenti del 23 ottobre 1949.

(133)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Torre Angellara (Salerno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 gennaio 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 11.000, sita nella spiaggia di Torre Angellara (Salerno), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 44, particella n. 14 del comune di Salerno.

(156)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	135490 (solo usufrutto)	Mattiace Angela, Cipriano-Benito e Giuseppina fu Carmine Francesco Paolo, minori sotto la patria potestà della madre Brandi Michelina di Giuseppe vedova di Mattiace Carmine Francesco Paolo, domiciliati in Oliveto Lucano (Matera), con usufrutto a questa ultima	125 —
Id.	201610 (solo nuda proprietà)	Tucciarone Faustina di Domenico, moglie di Mallozzi Pietro, domiciliata in Minturno (Littoria), con usufrutto a Conte Lucia di Filippo ved. Frate, dom. in Minturno . . .	250 —
Cons. 3,50 %	2620	Opera Pia dei carcerati in Modena, amministrata dalla Venerabile Arciconfraternita di San Giovanni Battista . .	90 —
ons. 3,50% (1906)	838828	Marzullo Paolo fu Erasmo, domiciliato in Galluccio (Caserta).	206,50
Id.	857505 (solo nuda proprietà)	Figlio primogenito maschio nascituro di Costa di Trinità Carlo fu Paolo, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultimo .	15.785 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 novembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	225910	Rivieri Nicola fu Ferdinando, dom. a Torrita (Siena)	70 —
Id.	254496	Rivieri Nicola di Ferdinando, dom. a Borgosesia (Novara)	17,50
Id.	252548	Come sopra	17,50
Id.	271477	Come sopra, dom. a Galliate (Novara)	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	248887	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	560 —
Id.	515484	Come sopra	157,50
Id.	524254	Come sopra	17,50
P. R. 5 % (1936)	5226	Come sopra	40 —
Rend. 5 % (1935)	168677	Fondazione Manlio Marenesi amministrato dal Comando del reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	161323	Amministrazione del reggimento Nizza Cavalleria	91 —
Id.	862435	Fondazione colonnello Mattia Tarantino, presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	115143	Fondazione Barattieri di San Pietro conte Paolo	140 —
Id.	127097	Fondazione tenente Manfredi Lanza, Branciporti di Trabia in Roma	980 —
Id.	220252	Fondazione don Fabrizio Colonna, con sede in Roma	195,50
Id.	226718	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore del reggimento Piemonte reale, Cavalleria Savoia, Cavalleggeri Aosta, e Genova Cavalleria	1.995 —
Id.	248888	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria, con sede in Roma	560 —
Id.	256696	Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Condriano presso il Comando del reggimento Piemonte reale Cavalleria	3.500 —
Id.	256697	Come sopra	560 —
Id.	256698	Come sopra	1.610 —
Id.	256699	Come sopra	70 —
Rendita 5 % (1935)	184340	Cataldi Salvatore fu Giuliano, dom. in Roma, vincolata	1.050 —
P. R. 3,50 % (1934)	379775	Fondazione Dame Piemontesi presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria in Roma	70 —
Id.	486454	Fondazione 1° capitano Marco Aurelio Barbarisi, Udine	350 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti per il reggimento Genova Cavalleria sedente in Bologna	833 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	511377	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Piemonte Cavalleria, con sede in Udine	126 —
Id.	523527	Fondazione tenente colonnello Paolo Malfatti, in Milano	3,50
Id.	70907	Come sopra	87,50
Cons. 3,50 % (1906)	22595	Ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria per il legato fatto dal fu Visconti Carlo	3,50
Id.	70905	Messa particolare dell'ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria in Torino	24,50
P. R. 4,75 %	225 (nuda propr. e usufrutto)	Rolla Giorgio Alfredo fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Razore Anna fu Ignazio vedova Rolla, dom. in Genova con usufrutto a quest'ultima	522,50
Cons. 4,50 %	17960	Reclusorio di Santa Maria del Ponte di Partinico (Palermo)	54 —
Id.	17961	Come sopra	18 —
Id.	17962	Come sopra	438 —
Cons. 3,50 % (1902)	35798	Coppa Margherita di Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino	598,50
P. R. 3,50 % (1934)	387653 (solo usufrutto)	Pastori Pierino e Lina fu Carlo, minori, con usufrutto a Gerosa Maria di Enrico ved. Pastori	35 —
Id.	404092 (solo nuda proprietà)	Bavastro Osvaldo fu Giulio, dom. a Firenze, con usufrutto a Parrini Corinna fu Cesare ved. Bavastro, dom. a Roma	350 —
Id.	412175 (solo nuda proprietà)	Come sopra	525 —
Cons. 3,50 % (1906)	817258	Lelli Giovanna ed Orietta fu Claudio, minori sotto la patria potestà della madre Finocchioli Pierina ved. Lelli, con usufrutto a quest'ultima	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 settembre 1950 — *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3924)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorso relativo alla graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo C) della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto in data 5 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre successivo, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a ventisei posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nel ruolo della carriera d'ordine (gruppo *C*) della Corte dei conti, indetto con decreto 14 marzo 1949;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Visto il ricorso in data 6 ottobre 1950 prodotto dal signor Della Nesta Emilio, nell'interesse della propria figlia minore Rosetta, classificata al 16° posto della graduatoria di cui sopra;

Visti gli atti e sentito il Consiglio di Presidenza;

Ritenuto che col predetto ricorso il sig. Della Nesta deduce:

a) che la concorrente Castriota M. Vittoria classificata 48ª nella graduatoria generale del concorso, è stata collocata al 21° posto nella graduatoria dei vincitori quale « orfana di caduto in servizio », e cioè per un titolo preferenziale non previsto dal bando di concorso anteriore alla entrata in vigore della legge 15 luglio 1950, n. 539, che ha esteso ai figli dei dipendenti statali deceduti per causa di servizio gli stessi benefici accordati dalle disposizioni in vigore agli orfani di guerra;

b) che nella graduatoria dei vincitori sono stati compresi due avventizi, i sigg. Picozzi Carlo e Cannuli Giacomina nata Calamera, i quali, appartenendo alla seconda categoria, non avrebbero potuto beneficiare, in un concorso per la carriera d'ordine (gruppo *C*) della riserva di posti stabilita a favore del personale non di ruolo dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Considerato che il ricorso stesso, a prescindere dalla questione della sua ammissibiltà per essere stato proposto dal padre della signorina Della Nesta Rosetta, anzichè dalla medesima che, avendo compiuto i 18 anni di età, è provvista dalla necessaria capacità ad agire personalmente per la tutela dei propri interessi inerenti al rapporto d'impiego, deve ritenersi infondato nel merito per i seguenti motivi:

1) la signorina Castriota M. Vittoria, comprovata all'atto della formazione della graduatoria la qualifica di « orfana di impiegato deceduto per causa di servizio », ha legittimamente usufruito ai sensi della ripetuta legge n. 539 del 1950 della riserva di posti prevista per gli orfani di guerra.

Invero, poichè tale riserva attiene alla formazione della graduatoria dei vincitori, la legge predetta, entrata in vigore prima che alla graduatoria stessa si fosse provveduto, non poteva non spiegare piena efficacia. Il ricorrente non ha poi interesse a dedurre che non tutti gli aventi titolo a quel beneficio hanno potuto in effetti usufruirne, poichè da una più larga applicazione della legge surriportata nessun vantaggio sarebbe derivato alla Della Nesta, ma un maggior pregiudizio, oltre che trattasi di ipotesi non suffragata da elementi di prova;

2) i nominati avventizi Picozzi Carlo e Cannuli Giacomina nata Calamera, pur appartenendo alla seconda categoria di personale non di ruolo, risultavano in possesso del requisito voluto dal combinato disposto degli articoli 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, per usufruire della riserva di posti prevista dal primo degli articoli stessi, per avere di fatto prestato oltre due anni di ininterrotto e lodevole servizio con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso venne bandito. Del resto, se fossero esclusi dal cennato beneficio i cennati avventizi, il loro posto dovrebbe essere occupato da altri due avventizi di 3ª categoria, che seguono la Della Nesta in graduatoria;

Considerato che in conseguenza il ricorso di cui trattasi non può trovare accoglimento;

Decide:

Il ricorso prodotto nell'interesse della figlia minore Rosetta dal sig. Della Nesta Emilio avverso al decreto 5 settembre 1950 è rigettato.

Roma, addì 10 gennaio 1951

Il Presidente: ORTONA

(183)

PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto n. 18991 in data 30 giugno 1950, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Veduto il successivo decreto n. 18992 in data 30 giugno 1950, col quale sono state assegnate le condotte ostetriche alle vincitrici del concorso stesso;

Considerato che le condotte di Cremona IV, Cappella de' Picenardi, Casaletto di Sopra, Cella Dati, Chieve, Crema (San Bernardino), Drizzona, Madignano, San Daniele Ripa Po, Vescovato, sono rimaste vacanti per rinunzia ed opzione delle rispettive vincitrici e che, pertanto occorre provvedere alle nuove assegnazioni delle condotte suindicate;

Vedute le dichiarazioni di accettazione delle concorrenti che seguono nella graduatoria le rinunziatarie e che hanno chieste quelle sedi in ordine di preferenza;

Veduti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa ed assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Branchi Lina: Cremona IV;
2) Maccabruni Maria: Cappella de' Picenardi;
3) Moretti Livia: Casaletto di Sopra;
4) Rizzardelli Bruna: Cella Dati;
5) Roncaglio Angiola: Chieve;
6) Corbani Giovanna: Crema (San Bernardino);
7) Valla Teresa: Drizzona;
8) Pedrinazzi Giuseppina: Madignano;
9) Ronda Nice: San Daniele Ripa Po;
10) Bignardi Alessandra: Vescovato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e di quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 27 dicembre 1950

Il prefetto: BINNA

(77)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n. 34637, in data 13 novembre 1950, e n. 36022 in data 15 novembre 1950, con i quali, rispettivamente, è stato provveduto, alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1946 ed alla assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso medesimo;

Visto l'istanza in data 11 dicembre 1950 del dott. Terzano Nicola, vincitore della condotta di Riccia, il quale chiede di essere assegnato alla condotta di San Giovanni in Galdo;

Visto la nota n. 1151, in data 27 dicembre 1950, con la quale il sindaco di San Giovanni in Galdo ha informato questa Prefettura che il dott. Annunziata Tommaso, vincitore di quella condotta, ha rinunziato a tale sede;

Ritenuta la necessità di assicurare il servizio di assistenza medico chirurgica nei suddetti Comuni tenendo conto della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati risultati idonei;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 delle leggi sanitarie ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, vincitori del concorso citato in narrativa, sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

Terzano dott Nicola: San Giovanni in Galdo;
Petitti dott. Salvatore: Riccia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 29 dicembre 1950

Il prefetto: SIRAGUSA

(163)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.